



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

(Provincia di Siena )

Via Roma n.87 – 53014 Monteroni d'Arbia (SI) Tel. 0577/251212 - 251224

## REGOLAMENTO PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

(ai sensi dell'art.40 della L.R. 21 marzo 2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i.)

### INDICE

ART. 1 - Oggetto e finalità	p. 2
ART. 2 - Ambito di applicazione	p. 2
ART. 3 - Interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori	p. 2
ART. 4 - Interventi eseguibili con dichiarazione di inizio lavori	p. 2
ART. 5 - Interventi eseguibili con autorizzazione	p. 3
ART. 6 - Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di autorizzazione e della dichiarazione	p. 3
ART. 7 - Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e della dichiarazione e modulistica	p. 3
ART. 8 - Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione e alla dichiarazione	p. 4
ART. 9 - Autorizzazione e modulistica in caso di opere con trasformazione del bosco	p. 6
ART. 10 - Istruttoria della domanda di autorizzazione e della dichiarazione di inizio lavori	p. 6
ART. 11 - Procedure per la richiesta di documentazione integrativa e relativa sospensione dei termini	p. 7
ART. 12 - Autorizzazione e dichiarazione di inizio lavori	p. 7
ART. 13 - Varianti in corso d'opera	p. 7
ART. 14 - Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione	p. 8
ART. 15 - Rinnovo dell'autorizzazione	p. 8
ART. 16 - Scadenza validità della dichiarazione	p. 9
ART. 17 - Adozione provvedimenti cautelativi	p. 9
ART. 18 - Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti	p. 9
ART. 19 - Autorizzazione in sanatoria	p. 9
ART. 20 - Sanzioni	p. 10
ART. 21 - Diritti di istruttoria per i procedimenti del vincolo idrogeologico	p. 11
ART. 22 - Disposizioni finali	p. 11

## Art. 1

### Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni del Comune di Monteroni d'Arbia in materia di vincolo idrogeologico, nel rispetto della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana, di seguito Legge Forestale), come modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1, e in coerenza con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana, di seguito Regolamento Forestale).
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 40 della Legge Forestale:
  - a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio lavori;
  - b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento;
  - c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
  - d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
  - e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

## Art. 2

### Ambito d'applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi degli art. 37 e 38 della Legge Forestale, del Comune di Monteroni d'Arbia nei seguenti casi:
  - a) trasformazione della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
  - b) realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

## Art. 3

### Interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori

1. Le opere e i movimenti di terreno, di cui agli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale, sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, a condizione che siano eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori, di cui dall'articolo 73 a 78 del citato Regolamento e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

## Art. 4

### Interventi eseguibili con dichiarazione di inizio lavori

1. La realizzazione delle opere e dei movimenti di terreno, di cui all'articolo 100 del Regolamento Forestale, è soggetta a dichiarazione di inizio lavori, a condizione che gli interventi siano realizzati in conformità delle norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori, di cui dall'articolo 73 a 78 del citato Regolamento e delle condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

## Art. 5

### Interventi eseguibili con autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, le opere e i movimenti di terreno, di cui all'articolo 101 del Regolamento Forestale, non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, compresa l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 42, comma 5, della Legge Forestale.

## Art. 6

### Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di autorizzazione e della dichiarazione

1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori, ai fini del vincolo idrogeologico, possono essere presentate dai seguenti soggetti:
  - il proprietario;
  - il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso;
  - in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale il richiedente è legittimato alla presentazione della domanda di autorizzazione o della dichiarazione di inizio lavori.
2. La domanda di autorizzazione o la dichiarazione di inizio lavori presentata dal possessore dovrà recare il consenso scritto da parte del proprietario.
3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di inizio lavori sono indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicati all'Area Tecnica Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, del Comune di Monteroni d'Arbia.

## Art. 7

### Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e della dichiarazione e modulistica

1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'art. 42, comma 5, della Legge Forestale, sono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Monteroni d'Arbia, che poi provvederà a trasmettere la documentazione all'Area Tecnica Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata del Comune.
2. La data dalla quale far decorrere i termini procedurali è quella del ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Monteroni d'Arbia.
3. Relativamente ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico verranno trasmesse all' Ufficio Edilizia Privata del Comune che provvederà alla gestione della pratica con le modalità descritte nel presente Regolamento.
4. Per la domanda di autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori, che dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali vigenti al momento della presentazione delle stesse, salvo le esenzioni di legge, dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune di Monteroni d'Arbia. .
5. La domanda e la dichiarazione dovranno essere corredata dalla documentazione specificatamente prevista dal Regolamento Forestale e dal presente Regolamento.

6. Il Responsabile del Procedimento può disporre la richiesta di ulteriori copie della documentazione, qualora l'autorizzazione o la dichiarazione debbano essere trasmesse ad altre Amministrazioni pubbliche per provvedimenti aggiuntivi.
7. La domanda e la dichiarazione, che devono essere sottoscritte in ogni pagina, possono essere firmate dal richiedente davanti all'impiegato, addetto al ricevimento delle stesse, oppure possono essere trasmesse per posta, allegando una fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.
8. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

#### Art. 8

##### Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione e alla dichiarazione

1. La documentazione da allegare alle istanze e alle dichiarazioni disciplinate dal presente Regolamento deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
2. Le domande e le dichiarazioni di inizio lavori devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quanto altro previsto per gli aspetti generali, dalla normativa e dal Regolamento regionale vigente in materia.
3. Il soggetto legittimato alla presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, dovrà inoltrare quanto di seguito indicato, in originale, oltre duplice copia, debitamente fascicolato:
  - a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale, in bollo, con allegate due copie della stessa (utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Ufficio Associato), firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata n. 1 marca da bollo, del valore legale corrente, necessaria per il provvedimento finale;
  - b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
  - c) DICHIARAZIONE del tecnico rilevatore o del richiedente che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificabili come bosco in base all'art. 3 della L.R. 39/2000;
  - d) CERTIFICATI CATASTALI di data non anteriore a sei mesi;
  - e) ESTRATTO CATASTALE in scala 1:2.000 di data non anteriore a sei mesi e individuazione dell'area di intervento;
  - f) CARTOGRAFIA in scala 1:10.000/1:25.000, con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento;
  - g) RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall'art. 75 del Regolamento Forestale, che contenga:
    - stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico;
    - verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico" (Piano di Assetto Idrogeologico);

- dichiarazione della fattibilità e compatibilità idrogeologica dell'intervento da realizzare ai sensi della D.C.R.T. n. 94/1985;
- h) VERIFICHE relative alla pianificazione urbanistica del Comune;
- i) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendente la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
- PLANIMETRIE e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
  - INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
- j) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, in originale o con fotocopie a colori, di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori e degli interventi ed analisi connesse, con indicazione dei punti di ripresa, debitamente datata, timbrata e firmata;
- k) DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO della conformità delle opere di cui all'art. 101 del Regolamento Forestale, a firma di tecnico abilitato.
4. Il soggetto legittimato alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, dovrà inoltrare quanto di seguito indicato, in originale, oltre duplice copia, debitamente fascicolato:
- a) DICHIARAZIONE OPERE E MOVIMENTO TERRENI (o dichiarazione inizio Lavori - D.I.L. )in originale con allegate due copie (utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Ufficio Associato) con indicazione della data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Ente;
- b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA', in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
- c) DICHIARAZIONE del tecnico rilevatore o del richiedente che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificabili come bosco in base all'art. 3 della L.R. 39/2000;
- d) CERTIFICATI CATASTALI di data non anteriore a sei mesi
- e) ESTRATTO CATASTALE in scala 1:2.000 di data non anteriore a sei mesi e individuazione dell'area di intervento;
- f) CARTOGRAFIA in scala 1:10.000/1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento;
- g) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendente la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
- PLANIMETRIE e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
  - INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
  - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, in originale o con fotocopie a colori, di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, con indicazione dei punti di ripresa, debitamente datata, timbrata e firmata.

- h) RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA, nei casi previsti all'art. 100 del Regolamento Forestale, ed in conformità con quanto previsto all'art. 75 dello stesso Regolamento;
  - i) DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO della conformità delle opere di cui all'art. 100 del Regolamento Forestale, a firma di tecnico abilitato.
5. Ove il responsabile del procedimento ravvisi che la documentazione presentata sia irregolare o incompleta, ne fornisce comunicazione motivata al richiedente/dichiarante con invito a regolarizzare la documentazione entro 30 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione. Il responsabile del procedimento, procede alla comunicazione, entro 20 giorni dalla ricezione per le dichiarazioni di inizio lavori ed entro 30 giorni per le autorizzazioni.
  6. In caso di dichiarazione irregolare o incompleta, il termine per l'avvio del procedimento decorre dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Monteroni d'Arbia della documentazione in forma completa e regolare.
  7. Nel caso in cui, entro il termine previsto dal comma 5, l'interessato non risponda a quanto richiesto, l'Ufficio Edilizia Privata disporrà l'archiviazione agli atti della domanda inoltrata, dandone comunicazione motivata all'interessato.
  8. Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

#### Art. 9

##### Autorizzazione e modulistica in caso di opere con trasformazione del bosco

1. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, salvo quanto previsto dall'articolo 68 della Legge Forestale, è rilasciata dall'Area Tecnica-Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, anche nel caso in cui la trasformazione del bosco sia connessa alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni per la realizzazione di opere o movimenti di terreno di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore ai 2000 metri quadrati, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione la documentazione integrativa prevista nel Regolamento Forestale. Nei casi in cui l'intervento preveda trasformazioni del bosco inferiori ai 2000 metri quadrati e/o l'eliminazione di vegetazione di interesse forestale tutelata dalla Legge Forestale, si dovrà integrare la documentazione inoltrata, ai sensi del presente articolo, specificando l'entità dell'intervento, tipologie e specie forestali da eliminare.

#### Art. 10

##### Istruttoria della domanda di autorizzazione e della dichiarazione di inizio lavori

1. L'Ufficio Edilizia Privata istruisce le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere pubbliche di un Ente convenzionato o di altri Enti pubblici, nonché le altre opere di pubblico interesse.
2. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni.

## Art. 11

### Procedure per la richiesta di documentazione integrativa e relativa sospensione dei termini

1. Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione integrativa, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. La richiesta della documentazione integrativa dovrà essere comunicata agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, con specifica indicazione dell'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
2. In alcuni casi particolarmente complessi il responsabile del procedimento potrà sospendere il termine per il rilascio dell'autorizzazione per richiedere pareri e valutazioni ed avvalersi della collaborazione di altri Enti od Istituzioni competenti in materia. La valutazione dei casi complessi, per la rilevanza delle trasformazioni proposte o per la criticità delle stesse, è demandata al Responsabile del Procedimento e dovrà essere comunicata al richiedente con l'indicazione specifica della motivazione.

## Art. 12

### Autorizzazione e dichiarazione di inizio lavori

1. Il procedimento relativo a domanda di autorizzazione si conclude con provvedimento emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica, in regola con le disposizioni fiscali vigenti al momento della presentazione della istanza e da adottarsi entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Nei casi in cui il Regolamento Forestale preveda l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio - assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma precedente, salvo che entro tale termine, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.
4. Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per loro i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione al Comune di Monteroni d'Arbia della data di effettivo inizio dei lavori.
5. Le dichiarazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse, l'Ufficio Edilizia Privata può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

## Art. 13

### Varianti in corso d'opera

1. Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione per le opere in variante.
2. Per l'acquisizione dell'autorizzazione, di cui al comma 1, la domanda deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato

sovrapposto e con apposito aggiornamento della restante documentazione del progetto. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione di interesse forestale ivi insistente.

3. Le autorizzazioni in variante sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
  - a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  - b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.
4. Le autorizzazioni in variante hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

#### Art. 14

##### Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore.
2. I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa.
3. La validità temporale delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata a seguito della presentazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza, di istanza motivata di proroga.
4. La durata dell'autorizzazione a seguito della proroga, in conformità a quanto previsto dal comma 1, non potrà in ogni caso eccedere i cinque anni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento.
5. L'Ufficio Edilizia Privata procede al rilascio della proroga entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza nei termini di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
6. Nell'atto con il quale è accordata la proroga dell'autorizzazione è indicata la scadenza della stessa.
7. L'Ufficio Edilizia Privata può impartire ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

#### Art. 15

##### Rinnovo dell'autorizzazione

1. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione i soggetti legittimati, ai sensi del presente Regolamento, potranno inoltrare istanza motivata di rinnovo dell'autorizzazione.
2. L'istanza di rinnovo dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.
3. L'Ufficio Edilizia Privata, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza nei termini di cui all'art. 7 del presente Regolamento, procede al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.
4. Per la nuova autorizzazione valgono i limiti temporali di validità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
5. Qualora l'istanza di rinnovo sia relativa ad autorizzazione rilasciata da altro Ente competente, l'istanza dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata.

#### Art. 16

##### Scadenza validità della dichiarazione

1. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione di inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

#### Art. 17

##### Adozione provvedimenti cautelativi

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Ufficio Edilizia Privata potrà impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni, dandone comunicazione motivata al titolare dell'autorizzazione.
2. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

#### Art. 18

##### Depositi cauzionali, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

1. Qualora la Legge o il Regolamento Forestale prevedano la costituzione di un deposito cauzionale questo dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Forestale, mediante deposito bancario infruttifero o mediante fideiussione bancaria a favore del Comune di Monteroni d'Arbia. Lo svincolo del deposito cauzionale verrà eseguito successivamente all'adozione di specifico atto da parte del Responsabile dell'Area Tecnica-Urbanistica.
2. Nel caso di depositi a garanzia connessi all'esecuzione delle opere di rimboschimento, la cauzione a garanzia comprende, anche con separato deposito cauzionale, le spese per le cure colturali successive all'impianto, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni.
3. I rimboschimenti compensativi richiesti a seguito di trasformazione dei boschi sono disciplinati ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Forestale.
4. Nel caso il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo, il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento Forestale dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario in favore del Servizio Tesoreria del Comune di Monteroni d'Arbia.
5. Il deposito cauzionale non è richiesto in caso di interventi realizzati da enti pubblici.

#### Art. 19

##### Autorizzazione in sanatoria

1. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla Legge Forestale, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità delle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria.
2. In caso di richiesta di autorizzazione in sanatoria, finalizzata al mantenimento di opere e movimenti di terreno già realizzate, dovranno essere presentati, in 3 copie, oltre alla documentazione prevista all'art. 8 del presente Regolamento, gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario. Le

domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell'effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della Legge Forestale e della fotocopia, debitamente firmata e datata, della ricevuta o attestazione di pagamento della sanzione stessa.

3. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può avvenire solo nel caso in cui le opere, o trasformazioni effettuate, risultino autorizzabili in base alle disposizioni del Regolamento Forestale e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta autorizzazione è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'articolo 18 del presente Regolamento. Il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.
4. L'Ufficio Edilizia Privata può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.

## Articolo 20

### Sanzioni

1. La gestione dei procedimenti sanzionatori, salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza sindacale, è di competenza dell'ufficio edilizia privata ed agli stessi si applicano, ove non diversamente previsto, le norme di cui alla legge 689/1981 e s.m.i..
2. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dall'autorizzazione rilasciata, nonché la violazione delle norme del presente regolamento, comporta l'obbligo di ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. L'organo accertatore notifica al trasgressore il sommario processo verbale con cui è contestata la violazione e lo trasmette al responsabile del procedimento. A far data dalla notifica è avviato d'ufficio il provvedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di ripristino.
4. Qualora la notizia dell'illecito pervenga all'ufficio competente da segnalazioni, sopralluoghi o altro mezzo idoneo a determinare la conoscenza legale del fatto il responsabile del procedimento procede ai sensi della L. 241/1990 all'avvio del procedimento assegnando all'interessato un termine per gli scritti difensivi.
5. Qualora per il ripristino dello stato dei luoghi sia accertata la necessità di eseguire opere o lavori necessari ad assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, il responsabile della struttura competente, anche su proposta dell'istruttore tecnico o, eventualmente, sentito un consulente, intima al trasgressore l'esecuzione di dette opere.
6. Nel caso in cui i trasgressori non diano esecuzione ai provvedimenti di intimazione nei termini prescritti il Comune provvede alla progettazione, alla direzione ed alla esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.
7. Per i fini di cui al comma precedente il Comune, nei casi previsti dalla legge, può provvedere all'occupazione temporanea, anche di urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'Ente stesso.

## Articolo 21

### Diritti di istruttoria per i procedimenti del vincolo idrogeologico

Per i procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico e forestale si applica il seguente tariffario:

- D.I.L. (Dichiarazione di Inizio Lavori) Euro € 52,00
- Autorizzazione Euro € 100,00
- Autorizzazioni relative a Piani Attuativi e/o Programma Integrato d'Intervento Euro € 200,00

## Articolo 22

### Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento è fatto diretto rinvio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.